




Firenze, 27 maggio 2025

AOOCRT Protocollo n. 0007778/28-05-2025



LEX 11  
PdL 315  
Clam. 2.6

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge regionale**

*Disposizioni in materia di educazione alimentare*

D'iniziativa dei Consiglieri:

ANDREA VANNUCCI

ENRICO SOSTEGNI

CAPROSSI FIAMMATA

ANNA PARIS

CRISTINA GIACCHI

GIANNI ANSELMINI

VINCENZO CECCARELLI

DONATELLA SPADINI

MARCO NICCOLAI

ANDREA PIERONI

MARCO MARTINI

VALENTINA MERISANTI

FEDERICA PRATOMI

FAUSTO MERLONI

GIACOMO BUGLIANI

ELENA ROSIGNOLI

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giacomo Bugliani'.

Elena Rosignoli

## **Proposta di legge**

### **Disposizioni in materia di educazione alimentare**

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Formazione e informazione

Art. 4 – Destinatari

Art. 5 – Campagne di comunicazione e sensibilizzazione

Art. 6 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'educazione alimentare costituisce un fattore determinante per la promozione della salute individuale e collettiva e rappresenta uno strumento strategico per la prevenzione delle patologie riconducibili a comportamenti alimentari non adeguati e alla sedentarietà, con particolare riferimento alla popolazione in età evolutiva;
2. La diffusione di conoscenze corrette in materia di alimentazione, unite alla promozione di stili di vita sani, è riconosciuta a livello scientifico e istituzionale come uno degli interventi di prevenzione primaria più efficaci, in grado di incidere sui comportamenti quotidiani delle persone e di migliorare complessivamente la qualità della vita;
3. La Regione Toscana, in particolar modo attraverso l'attività delle aziende unità sanitarie locali, porta avanti da tempo interventi volti a promuovere un'alimentazione sana e la cultura della salute

nei diversi ambienti di vita e di relazione, mediante attività formative, rivolte principalmente al mondo scolastico ed estese anche ad altri contesti, strumenti di sorveglianza nutrizionale e accordi interistituzionali, in coerenza con le strategie delineate nel Piano regionale della prevenzione e nel Piano sanitario e sociale integrato regionale;

4. E' opportuno, alla luce della rilevanza che le tematiche legate all'alimentazione e ai corretti stili di vita rivestono per la tutela della salute e il benessere dell'intera popolazione, dotare la Regione Toscana di un quadro normativo organico che valorizzi le azioni in essere, definisca in modo sistematico gli ambiti di intervento e consenta lo sviluppo di percorsi formativi e informativi strutturati, nonché di campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla generalità della popolazione;

Approva la presente legge

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione Toscana, con la presente legge, favorisce la diffusione dell'educazione alimentare e della promozione di corretti stili di vita attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione, nonché tramite percorsi formativi e informativi rivolti al personale scolastico docente e non docente, alle famiglie, agli studenti e agli operatori della ristorazione scolastica e collettiva.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, a:

- a) promuovere la conoscenza dei principi di una corretta alimentazione, con particolare riferimento all'equilibrio nutrizionale e alla prevenzione delle malattie legate a comportamenti alimentari non adeguati;
- b) favorire la diffusione di modelli alimentari sostenibili, orientati alla riduzione dello spreco alimentare e alla valorizzazione delle produzioni locali, biologiche e a filiera corta, nel rispetto della stagionalità e della biodiversità;
- c) incentivare il consumo consapevole degli alimenti, con particolare attenzione alla comprensione delle informazioni fornite sui prodotti e alla sicurezza alimentare;
- d) promuovere azioni di prevenzione precoce e di educazione alla scelta di alimenti salutari, con particolare attenzione all'età evolutiva e all'ambiente scolastico e familiare;
- e) integrare l'educazione alimentare con la promozione dell'attività fisica e di stili di vita sani, in un'ottica di benessere psico-fisico e sociale della popolazione;
- f) sostenere l'adozione di criteri nutrizionali equilibrati nei servizi di ristorazione scolastica e collettiva;
- g) promuovere la conoscenza degli aspetti culturali dell'alimentazione e delle abitudini alimentari che favoriscono un corretto equilibrio nutrizionale.

Art. 2  
Definizioni

1. Ai fini della presente legge per “educazione alimentare” si intende il processo informativo ed educativo per mezzo del quale si persegue il generale miglioramento dello stato di nutrizione degli individui, attraverso la conoscenza degli alimenti, la promozione di adeguate abitudini alimentari, l'eliminazione di comportamenti scorretti, il rispetto delle norme igieniche riguardanti la manipolazione, la corretta preparazione e conservazione degli alimenti, anche funzionali alla riduzione degli sprechi.

Art. 3  
Formazione e informazione

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario e sociale integrato regionale e del Piano regionale della prevenzione, sviluppa e promuove percorsi formativi ed informativi in materia di educazione alimentare aventi quali destinatari i soggetti di cui all'articolo 4.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono realizzati tramite le aziende unità sanitarie locali nell'ambito delle proprie funzioni in materia di prevenzione, anche attraverso la sottoscrizione di accordi o intese con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Ufficio scolastico regionale, con singole istituzioni scolastiche ed educative e con i Comuni.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento all'organizzazione dei percorsi formativi e informativi.

Art. 4  
Destinatari

1. I percorsi formativi e informativi di cui all'articolo 3 sono rivolti, in particolare:

a) al personale scolastico docente e non docente che opera:

- 1) negli asili nido pubblici e privati;
- 2) nella scuola dell'infanzia;
- 3) nella scuola primaria;
- 4) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

b) agli studenti degli istituti di cui ai numeri 2), 3) e 4) della lettera a);

c) alle famiglie dei soggetti che frequentano gli istituti di cui alla lettera a);

d) agli operatori della ristorazione scolastica e collettiva che operano all'interno degli istituti di cui alla lettera a).

## Art. 5

### Campagne di comunicazione e sensibilizzazione

1. La Regione favorisce la diffusione delle conoscenze in materia di educazione alimentare anche mediante la realizzazione di periodiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione destinate alla generalità della popolazione ed aventi ad oggetto, in particolare, le finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le campagne di comunicazione e sensibilizzazione possono prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore interessate e di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambiti in cui le tematiche dell'educazione alimentare e della promozione di stili di vita sani rivestono particolare rilevanza.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le priorità tematiche, gli ambiti di intervento e le modalità di realizzazione delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione di cui al presente articolo.

## Art. 6

### Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, 2026 e 2027.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l'annualità 2025 e per sola competenza per le annualità 2026 e 2027:

#### Anno 2025

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 50.000,00;
- in aumento, Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 50.000,00.

#### Anno 2026

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 50.000,00;

- in aumento, Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 50.000,00.

Anno 2027

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00;

- in aumento, Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 50.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

4. Dall’attuazione delle ulteriori disposizioni rispetto a quelle di cui al comma 1, non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

## Relazione illustrativa

L'educazione alimentare costituisce un fattore determinante per la promozione della salute individuale e collettiva e rappresenta uno strumento strategico per la prevenzione delle patologie riconducibili a comportamenti alimentari non adeguati e alla sedentarietà, con particolare riferimento alla popolazione in età evolutiva.

La diffusione di conoscenze corrette in materia di alimentazione, unite alla promozione di stili di vita sani, è riconosciuta a livello scientifico e istituzionale come uno degli interventi di prevenzione primaria più efficaci, in grado di incidere sui comportamenti quotidiani delle persone e di migliorare complessivamente la qualità della vita.

La Regione Toscana, in particolar modo attraverso l'attività delle aziende unità sanitarie locali, porta avanti da tempo interventi volti a promuovere un'alimentazione sana e la cultura della salute nei diversi ambienti di vita e di relazione, mediante attività formative, rivolte principalmente al mondo scolastico ed estese anche ad altri contesti, strumenti di sorveglianza nutrizionale e accordi interistituzionali, in coerenza con le strategie delineate nel Piano regionale della prevenzione e nel Piano sanitario e sociale integrato regionale.

Con la presente proposta di legge, alla luce della rilevanza che le tematiche legate all'alimentazione e ai corretti stili di vita rivestono per la tutela della salute e il benessere dell'intera popolazione, si intende pertanto dotare la Regione Toscana di un quadro normativo organico che valorizzi le azioni in essere, definisca in modo sistematico gli ambiti di intervento e consenta lo sviluppo di percorsi formativi e informativi strutturati, nonché di campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla generalità della popolazione.

Il testo si articola in sei articoli che, nel dettaglio, dispongono quanto segue.

L'**articolo 1** definisce l'ambito di intervento della legge, prevedendo che la Regione Toscana favorisca la diffusione dell'educazione alimentare e della promozione di corretti stili di vita attraverso due tipologie di azioni: da un lato, percorsi formativi e informativi rivolti al personale scolastico docente e non docente, alle famiglie, agli studenti e agli operatori della ristorazione scolastica e collettiva; dall'altro, campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla generalità della popolazione. Il comma 2 elenca le finalità specifiche delle iniziative promosse, tra cui: la promozione della conoscenza dei principi della corretta alimentazione, la diffusione di modelli alimentari sostenibili, l'incentivazione del consumo consapevole, l'integrazione con l'attività fisica e l'attenzione agli aspetti culturali dell'alimentazione.

L'**articolo 2** fornisce una definizione di "educazione alimentare" ai fini dell'applicazione della legge. La definizione fa riferimento al processo informativo ed educativo orientato al miglioramento dello stato di nutrizione degli individui, articolato su più dimensioni: conoscenza degli alimenti, promozione di abitudini alimentari adeguate, eliminazione di comportamenti scorretti, rispetto delle

norme igieniche nella manipolazione, preparazione e conservazione degli alimenti, con attenzione anche alla riduzione degli sprechi.

L'**articolo 3** disciplina le modalità con cui la Regione sviluppa e promuove i percorsi formativi e informativi in materia di educazione alimentare, disponendo che questi vengono realizzati tramite le aziende unità sanitarie locali nell'ambito delle relative competenze in materia di prevenzione. È previsto che tali percorsi si svolgano anche mediante accordi o intese con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Ufficio scolastico regionale, con singole istituzioni scolastiche ed educative e con i Comuni.

Il comma 3 demanda a una deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi, con particolare riferimento all'organizzazione dei predetti percorsi.

L'**articolo 4** individua i destinatari dei percorsi formativi e informativi previsti all'articolo 3. Essi comprendono: 1) il personale scolastico, docente e non docente, che opera nei nidi, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 2) gli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria; 3) le famiglie; 4) gli operatori della ristorazione scolastica e collettiva.

L'**articolo 5** prevede che la Regione realizzi campagne di comunicazione e sensibilizzazione in materia di educazione alimentare, rivolte alla generalità della popolazione e coerenti con le finalità elencate all'articolo 1, comma 2. È inoltre contemplata la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e privati, nonché organizzazioni del terzo settore, operanti in ambiti nei quali le tematiche dell'educazione alimentare e dei corretti stili di vita risultino particolarmente rilevanti.

Infine, è previsto che la Giunta regionale individui, con propria deliberazione, le priorità tematiche, gli ambiti di intervento e le modalità di realizzazione delle campagne.

L'**articolo 6** disciplina, infine, la norma finanziaria.

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

### Proposta di legge regionale

**Oggetto:**

“Disposizioni in materia di educazione alimentare”

**Soggetto proponente:**

Primo firmatario: Andrea Vannucci - Gruppo consiliare Partito democratico

**Copertura finanziaria:**

Oneri a carico del bilancio regionale. Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale.

### Tipologia della proposta di legge

La presente proposta di legge intende favorire la diffusione dell'educazione alimentare e della promozione di corretti stili di vita attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione, nonché tramite percorsi formativi e informativi rivolti al personale scolastico docente e non docente, alle famiglie, agli studenti e agli operatori della ristorazione scolastica e collettiva. La Regione Toscana, in particolar modo attraverso l'attività delle aziende unità sanitarie locali, porta avanti da tempo interventi in detto ambito, in allineamento con le strategie delineate nel Piano regionale della prevenzione e nel Piano sanitario e sociale integrato regionale, mediante attività formative, rivolte principalmente al mondo scolastico ed estese anche ad altri contesti, attraverso strumenti di sorveglianza nutrizionale e accordi interistituzionali, in modo da accrescere la consapevolezza dell'importanza di un corretto stile di vita. Nel merito, si richiamano a detti fini, stante l'evidenziata coerenza, la DGRT n. 1406 del 27/12/2021 “Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025” e la Deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 9/10/2019 “Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale 2018-2020 nonché, in continuità, la PDD n. 489/2025 “Piano Sanitario e Sociale Integrato regionale (PSSIR) 2024-2026”. L'obiettivo è quello di dotare la Regione di un quadro normativo organico che valorizzi le azioni in essere e definisca in modo sistematico e strutturale gli ambiti di intervento.

### LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

Per la verifica della sussistenza della copertura finanziaria della legge di spesa si individua, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 196/2009, la morfologia giuridica degli oneri come riconducibile, per le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge in commento, alla categoria dei **Fattori legislativi** di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) legge regionale Toscana 1/2015 che, nel prevedere spese a carattere continuativo non obbligatorio, dispone al comma 2 che tali leggi stabiliscono direttamente l'ammontare delle spese per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, da intendersi come limite massimo, indicandone in termini di competenza la relativa copertura, e rinviando all'approvazione del bilancio la quantificazione dell'onere per gli anni successivi.

Per le ulteriori disposizioni, rispetto a quelle di cui all'articolo 5, la legge regionale in oggetto – con l'articolo 6, comma 4 – ne attesta l'invarianza degli oneri complessivi a carico del bilancio regionale

ai sensi dell'articolo 17, comma 6 bis della legge n. 196/2009 e dell'articolo 17, comma 2 lettera d, della legge R.T. n. 1/2015, in virtù di quanto riportato al punto successivo.

## LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Con questa proposta di legge si è provveduto a stimare il costo per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in euro 50.000,00, per ciascuna annualità del bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027. L'importo complessivo è pari ad euro 150.000,00 destinati a spese correnti. La quantificazione del costo complessivo annuo stimato in euro 50.000,00, è stata ritenuta congrua sulla base di una valutazione di talune azioni di comunicazione e sensibilizzazione da porre in essere in attuazione della norma in commento ed in particolare assumendo a riferimento la stima del costo di una campagna radiofonica e di messaggi diffusi attraverso stampa online. In dettaglio:

<b>Campagna radiofonica: 6 passaggi audio al gg per 14 gg</b>	25.000,00 €
<b>Messaggi diffusi con stampa online: 1 banner per 1 settimana su 4 testate (la Nazione, il Corriere, la Repubblica, il Tirreno)</b>	25.000,00 €
<b>Totale costo</b>	<b>50.000,00 €</b>

Nel merito, si precisa che le campagne finanziate con le risorse di cui alla presente legge, possono essere tecnicamente definite "low profile", ed in quanto tali potranno anche essere associate alle altre attività di comunicazione sul tema promosse in generale dalla Regione.

L'obiettivo è quello di garantire la promozione della salute, individuale e collettiva, attraverso la diffusione di conoscenze comportamentali alimentari riconosciute come "corrette" ed in quanto tali annoverate dalla comunità scientifica e istituzionale tra gli stili di vita sani.

La proposta di legge comporta un onere finanziario sulle previsioni del bilancio finanziario 2025-2027:					
Onere finanziario	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale	A regime
Articolo 5, commi 1, 2 e 3 Missione n. 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00

Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni, rispetto a quelle di cui all'articolo 5 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere d) della legge regionale Toscana n.1/2015 ed in coerenza a quanto previsto dall'articolo 17, comma 6 bis, della legge 196/2009, si dimostra l'invarianza degli effetti sui saldi del bilancio regionale, ciò in quanto dalle stesse non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale nonché dei bilanci delle aziende unità sanitarie locali coinvolte. Nel merito, la realizzazione delle attività previste dall'articolo 3, si configura per la Regione e le Aziende unità sanitarie locali interessate, come istituzionale, la cui copertura finanziaria è assicurata attraverso il trasferimento ordinario annuo del fondo sanitario indistinto a favore delle aziende sanitarie.

Dalla legge in esame non derivano oneri organizzativi in quanto la gestione operativa di tutti gli adempimenti amministrativi è svolta dalle strutture regionali esistenti senza alcun onere aggiuntivo di personale e strutturale.

## **I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA**

L'articolo 81, comma 3, della costituzione impone l'obbligo della copertura finanziaria statuendo *che "ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte"*.

L'articolo 17, comma 1, legge 196/2009 prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri.

L'articolo 14 legge regionale Toscana 1/2015 disciplina i mezzi di copertura delle leggi regionali che secondo prassi (come richiamata da Corte Conti Sez. Autonomie n. 8/2021) si possono distinguere in "mezzi interni" quando sono già considerati in bilancio e "mezzi esterni", quando si è in presenza di risorse aggiuntive non precedentemente considerate. La copertura di nuove spese deve essere garantita in base a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza in modo che la determinazione degli oneri e delle relative coperture (maggiore entrata/minore spesa) sia necessariamente contestuale. Il ricorso all'utilizzo degli accantonamenti iscritti in fondi speciali risulta annoverato tra i "mezzi interni" di copertura finanziaria.

Il bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027 assicura la copertura finanziaria per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge, in ossequio al principio dell'equilibrio del bilancio, nel modo seguente:

Missioni 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" che ha una disponibilità pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027.

Conseguentemente la legge in esame destina la somma di euro 50.000,00 a spese correnti ed in particolare attraverso l'imputazione alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" per ciascuna annualità 2025-2026-2027.

I mezzi di copertura sono indicati in relazione a ciascuna annualità 2025-2026-2027 del bilancio di previsione, comportando oneri a carico di ciascun esercizio finanziario.

Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni rispetto all'articolo 5 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale nonché dei bilanci delle aziende unità sanitarie locali coinvolte. La copertura finanziaria risulta garantita, in quanto riconducibile all'attività istituzionale propria della

Regione e delle Aziende Usl coinvolte, attraverso gli ordinari trasferimenti del fondo sanitario indistinto. Nel vigente bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027, risultano complessivamente stanziati a detti fini, nell'ambito della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti", rispettivamente euro 7.715.273.177,24 per l'annualità 2025, euro 7.711.196.838,93 per l'annualità 2026 ed euro 7.708.049.338,66 per l'annualità 2027. Alla luce di quanto evidenziato, dall'attuazione delle disposizioni in commento, non risulta inciso l'equilibrio di bilancio.

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE  
/AULA**

SI  (vedi allegato)

NO

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/  
AULA**

TESTO EMENDAMENTO:				
_____				
_____				
_____				
ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO				
	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI  
EMENDAMENTI**

	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

## SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

L'educazione alimentare costituisce un fattore determinante per la promozione della salute individuale e collettiva e rappresenta uno strumento strategico per la prevenzione delle patologie riconducibili a comportamenti alimentari non adeguati e alla sedentarietà, con particolare riferimento alla popolazione in età evolutiva. La diffusione di conoscenze corrette in materia di alimentazione, unite alla promozione di stili di vita sani, è riconosciuta a livello scientifico e istituzionale come uno degli interventi di prevenzione primaria più efficaci, in grado di incidere sui comportamenti quotidiani delle persone e di migliorare complessivamente la qualità della vita.

La Regione Toscana, in particolar modo attraverso l'attività delle aziende unità sanitarie locali, porta avanti da tempo interventi volti a promuovere un'alimentazione sana e la cultura della salute nei diversi ambienti di vita e di relazione, mediante attività formative, rivolte principalmente al mondo scolastico ed estese anche ad altri contesti, strumenti di sorveglianza nutrizionale e accordi interistituzionali, in coerenza con le strategie delineate nel Piano regionale della prevenzione e nel Piano sanitario e sociale integrato regionale. Con la presente proposta di legge, alla luce della rilevanza che le tematiche legate all'alimentazione e ai corretti stili di vita rivestono per la tutela della salute e il benessere dell'intera popolazione, si intende pertanto dotare la Regione Toscana di un quadro normativo organico che valorizzi le azioni in essere, definisca in modo sistematico gli ambiti di intervento e consenta lo sviluppo di percorsi formativi e informativi strutturati, nonché di campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla generalità della popolazione.

*(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)*

**I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO**

**1. RISORSE PUBBLICHE**

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi):

---

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

 SÌ NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

 FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

**Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.**

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);
- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

**Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.**

**Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.**

SI

NO

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;

- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei

requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.
---

- de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione* dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

- 
- notifica preventiva*, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

- indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)*
  - articolo 93
  - articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_
  - articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):*
  - Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
  - Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
    - Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ *Casi di pre notifica*

***Supporto del Distinct Body***

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

---

***Parere del Distinct Body***

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.